

TRIBUNALE DI SULMONA

In ordine alla procedura esecutiva MOBILIARE

R.g.e. Es. N.334 / 25

Cron.

promossa

Avvocato

A scioglimento della riserva del; 15.7.26

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visti gli artt. 521, 530, 532, 533, 490, 624-bis c.p.c., nonché gli artt. 161 bis e ss. disp. att. c.p.c.;
Visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (D.M. 109/97);
Rilevato che occorre adeguare il provvedimento che dispone la vendita in modo da assicurare l'esatta osservanza delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.), come istituito dall'art.13, comma 1, lett. b, n. 1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, in sé obbligatoria a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche (cfr. GU Serie Generale n.16 del 20-01-2018), in sostituzione della pubblicazione dell'avviso di vendita nell'albo dell'ufficio giudiziario; Rilevato, altresì, che la pubblicità sul P.V.P. è soggetta al pagamento di un contributo nella misura di € 100,00 a carico del creditore procedente nelle sole ipotesi in cui essa è relativa a beni mobili registrati (art. 18 bis D.P.R. 115/02) e che, in tal caso, il contributo è dovuto, se vi sono più lotti, per ognuno di essi; visto l'art. 530, 6° co. c.p.c.;

CONSIDERATO

Che la presente procedura è stata incardinata ex art. 521 bis cpc e che i beni pignorati sono in possesso dell'IVG, che è custode degli stessi

DISPONE

la vendita dei beni pignorati al prezzo base come da valutazione risultante dalla stima dei veicoli effettuata dall'IVG, osservando le seguenti modalità:

CONDIZIONI

- 1. GARA TELEMATICA** – La vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica secondo il modello a tempo (modello e-Bay) accessibile dal sito <http://www.spazioaste.it> - sezione IVG Sulmona. La piattaforma tecnologica assicura che "il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche" (art. 530, 6° co. c.p.c.). La procedura telematica competitiva è concepita secondo lo schema della "vendita a tempo", che ha inizio ad una certa data e termina dopo 15 giorni. In questo arco temporale chiunque, eccetto il debitore, il custode o un minore degli anni 18, può partecipare all'asta tramite offerte, in misura non inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e/o sul sito ed eventuali rilanci successivi in misura non inferiore al rilancio minimo indicato sul sito.
- 2. DURATA DELLA GARA** – La durata della gara telematica è fissata in 15 giorni con decorrenza dall'inizio della gara stessa, che dovrà iniziare entro 60 giorni dal primo accesso per l'asporto del compendio pignorato (anche in caso di autorizzazione del GE alla custodia e alla vendita in loco), con la precisazione che le operazioni di vendita dovranno essere ultimate nel termine di 180 giorni dal giorno in cui viene conferito l'incarico all'IVG.
- 3. PREZZO BASE** – Il prezzo base per le offerte di ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella relazione di stima dell'esperto all'uopo nominato dal giudice dell'esecuzione.
- 4. ESAME DEI BENI IN VENDITA** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, previa prenotazione della visita.
- 5. REGISTRAZIONE E CAPARRA** – Gli interessati a partecipare alla gara devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite bonifico bancario irrevocabile sul conto corrente del commissionario IVG, di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità di versamento indicate dal commissionario sul sito stesso.

6. OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti della disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione delle offerte. Per quanto non espressamente previsto in questa sede in ordine alla modalità delle offerte, si rinvia al disposto dell'art. 25 d.m. 32/2015.

7. AUTO-ESTENSIONE DEL TERMINE DI CHIUSURA DELL'ASTA – Se negli ultimi 3 minuti dalla chiusura vengono formulate nuove offerte, il termine si auto-estende di 3 MINUTI ULTERIORI, dall'orario dell'offerta stessa (es.: chiusura ore 15:00; ultima offerta ore 14:58; prolungamento fine asta ore 15:01; nuovo rilancio ore 15:00; prolungamento ore 15:03 ecc...). L'asta prosegue pertanto fino a che nessun partecipante formulerà nuove offerte per tre minuti dall'ultima offerta valida.

8. AGGIUDICAZIONE VENDITA – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

9. PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO – Il pagamento del saldo, pari al prezzo offerto dall'aggiudicatario, maggiorato degli oneri fiscali e delle commissioni d'asta, detratta la cauzione già versata, potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara): a) tramite assegno circolare (non trasferibile), intestato all'IVG, da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara; b) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico); c) sino al limite massimo di € 2.999,00, tramite contanti da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara. L'IVG è autorizzato a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal vigente regolamento ministeriale per gli IVG, nonché, se dovuti, i compensi di custodia nella misura stabilita, e, trattandosi di incarico da svolgersi fuori dal circondario, le maggiori spese di trasporto in ragione di euro 0,52 a Km (artt. 30 comma 5 e 32 comma 3). Il ricavato di vendita dovrà essere versato immediatamente su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.E., da depositare in Cancelleria, unitamente al verbale.

10. RESTITUZIONE DELLA CAPARRA – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avverrà tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma massima di € 1,00 per spese) entro quattro giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

11. CONSEGNA/RITIRO DEI BENI – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e nel caso di beni registrati le spese relative al trasferimento di proprietà saranno a cura dell'aggiudicatario; ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dall'aggiudicazione o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto, qualora il bene sia stato asportato;
- presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con l'IVG che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro.

12. MANCATO RITIRO: In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'IVG, per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorso ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, e 2797 c.c.

13. ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA – Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopraindicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 30% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro dieci giorni lavorativi dal termine della precedente). Analogamente in caso di esperimento infruttuoso si procederà ad un altro tentativo con un ulteriore abbattimento pari al 50% del prezzo come rideterminato in occasione del secondo esperimento (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro dieci giorni lavorativi dal termine della precedente).

14. FALLIMENTO DI TUTTI GLI ESPERIMENTI DI VENDITA – In caso di ulteriore esito negativo verrà dichiarata la chiusura anticipata della procedura, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540 bis c.p.c., anche quando non sussistono i

presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.. In ogni caso l'IVG provvederà a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine finale di 6 mesi dal primo esperimento di vendita, relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in cancelleria, l'IVG darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo pec. Di ogni esperimento di vendita sarà redatto processo verbale da depositarsi immediatamente in Cancelleria e comunque prima della data della vendita successiva.

DISPONE

- che l'Istituto in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 c.p.c., o qualora le cose pignorate rimangano definitivamente invendute comunichi al debitore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del DM n. 109/1997, e che decorso inutilmente detto termine le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'Istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del Giudice, salva l'applicabilità degli articoli 2756, ult. comma, e 2761, comma 3 e 4 c.c.;

- che il compenso dell'IVG, qualora il processo esecutivo si estingua o comunque la vendita non abbia luogo per cause non dipendenti dall'Istituto, sia dovuto, secondo statuizioni del Giudice dell'Esecuzione, dal creditore o dal debitore nella misura indicata nella tabella allegata al DM (art. 33);

STABILISCE CHE

- I beni saranno venduti senza garanzia e/o diritto al recesso.

- che l'IVG provveda ad indicare le trascrizioni e pesi esistenti su detti beni posti in vendita, come risulta dalla documentazione allegata agli atti, oltre a verificare ulteriormente la correttezza delle intestazioni dei mezzi

- L'I.V.G. pubblicherà l'avviso di vendita sul proprio sito internet www.ivgabruzzo.com (con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi), unitamente al dettaglio delle informazioni per presentare le offerte.

- Nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00, l'IVG provvederà, altresì, all'inserzione dell'avviso (almeno 45 giorni prima del giorno fissato per l'inizio della gara telematica), unitamente a copia del presente provvedimento e, ove disponibile, della relazione di stima dell'esperto, sul sito internet www.astalegale.net, con spese anticipate dal creditore procedente;

- In ogni caso, l'IVG provvederà alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia, denominato "Portale delle Vendite Pubbliche". Nel caso l'avviso sia relativo alla vendita di beni mobili registrati, sarà onere del creditore procedente versare all'IVG il contributo previsto per la pubblicazione stessa nel termine (perentorio) indicato infra. Nel caso in cui l'avviso sia relativo alla vendita di beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00, esso dovrà essere pubblicato sul P.V.P. almeno 50 giorni prima della data fissata per il primo esperimento di vendita, in modo da poter effettuare in tempo utile anche la pubblicità su internet in base al capoverso precedente.

SUBORDINA

l'espletamento degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza al versamento da parte del creditore procedente - entro le 48 ore dalla comunicazione del presente provvedimento - dell'importo di cui all'art. 31 del d.m. 109/97 a favore dell'IVG Abruzzo, da calcolarsi sul valore totale dei beni pignorati e concordandone le modalità al recapito IVG 085.9436430, nonché al versamento del contributo previsto dall'art. 18 bis d.p.r. 115/2002 (per i soli beni mobili registrati) per la pubblicazione sul p.v.p.

DISPONE

- che l'importo di cui all'art. 31 d.m. 109/1997 sia anticipato dall'Erario in caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato ovvero nel caso in cui l'azione esecutiva sia tesa al soddisfacimento di crediti di lavoro, precisando che, nel primo caso (ammissione al patrocinio) il contributo di pubblicazione sul p.v.p. sarà prenotato a debito, come previsto

dall'art. 18 bis d.p.r. 115/02. in caso di ammissione al patrocinio, sarà cura del creditore procedente trasmettere all'IVG, nel termine perentorio di cui infra, copia della delibera di ammissione.

- che, in caso di mancato versamento del compenso ex art. 31 d.m. 109/97 (e, nei casi previsti, del contributo di pubblicazione sul P.V.P.), l'IVG, nei successivi 5 giorni, mandi al creditore procedente ed agli eventuali intervenuti avviso di versare detti importi nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione dell'avviso, avvertendoli che in difetto potranno essere adottate le determinazioni conseguenti in merito alla chiusura anticipata del processo esecutivo.

- in ogni caso, che agli effetti di cui all'art. 631 bis c.p.c. debba considerarsi perentorio il termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per il versamento del contributo ex art. 18 bis d.p.r. 115/02, anche indipendentemente dalla ricezione della raccomandata informativa da parte dell'IVG.

FISSA

Per l'eventuale distribuzione delle somme ovvero, comunque, per la chiusura del processo esecutivo, l'udienza del 3.3.27 h. 9,00.

MANDA

Alla CANCELLERIA per la COMUNICAZIONE del presente provvedimento all'IVG Abruzzo (art. 22 comma 5) e alle parti. AVVISA l'IVG che ogni difficoltà o impedimento dovrà essere comunicato immediatamente al GE, in modo da consentire comunque la celebrazione delle vendite nelle date fissate con il presente provvedimento.

SULMONA, lì 6.10.26

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dr.ssa Concetta Buccini